


Strumenti per il lavoro
psico-sociale ed educativo



Anna Costanza Baldry,
Fabio Roia

**STRATEGIE EFFICACI
DI CONTRASTO
AI MALTRATTAMENTI
E ALLO STALKING**

Aspetti giuridici e criminologici

FrancoAngeli

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

**Strumenti per il lavoro
psico-sociale ed educativo**

Anna Costanza Baldry,
Fabio Roia

**STRATEGIE EFFICACI
PER IL CONTRASTO
AI MALTRATTAMENTI
E ALLO STALKING**

Aspetti giuridici e criminologici

FrancoAngeli

*In copertina: Gustav Klimt, Particolare del fregio di Beethoven
L'ostilità delle forze avverse; Il gigante Tifeo e le sue figlie, le tre Gorgoni;
Malattia, Follia e Morte; Lussuria, Impudicizia e Intemperanza;
Dolore struggente. Vienna, 1902*

Copyright © 2010 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Introduzione	pag.	7
1. Maltrattamenti e violenza domestica	»	11
1. Il reato di maltrattamenti in famiglia	»	12
2. Maltrattamenti e violenza domestica. Aspetti criminologici e psico-sociali	»	16
2. Gli atti persecutori (stalking)	»	22
1. Aspetti normativi	»	22
2. Aspetti criminologici e psico-sociali	»	28
3. Maltrattamenti e stalking. Aspetti giuridici procedurali	»	35
1. La testimonianza della parte lesa	»	35
2. Il sistema cautelare di protezione della vittima	»	37
3. La necessità di una risposta integrata	»	40
4. La valutazione del rischio	»	43
1. La valutazione giuridica del rischio	»	43
2. La valutazione criminologica e psico-sociale del rischio di recidiva e gestione del rischio	»	45

5. Gli strumenti efficaci per il contrasto alla violenza	pag. 48
1. SARA (<i>Spousal assault risk assessment</i>): versione screening. Strumento per la valutazione del rischio di recidiva nei casi di violenza domestica	» 48
2. ISA (<i>Increasing self-awareness</i>): strumento di autovalutazione del rischio per le donne vittime di violenza dal partner o ex partner	» 75
3. EVA (<i>Esame delle violenze agite</i>): strumento per gli operatori delle forze dell'ordine per gli interventi nei casi delle cosiddette "liti in famiglia", e <i>processing card</i>	» 79
4. SILVIA (<i>Stalking inventory per vittime e autori</i>): strumento per il rilevamento dei casi di stalking e manualetto per le forze di polizia	» 86
5. THAIS (<i>Threat assessment of intimate stalking</i>): strumento per la valutazione della presenza, persistenza, gravità degli atti persecutori e impatto sulla vittima	» 92
6. ALBA (<i>Agenda anti-stalking</i>): strumento di monitoraggio delle condotte persecutorie e di supporto alle vittime	» 94
Bibliografia	» 101
Appendice. Gli strumenti efficaci per i casi di maltrattamento e atti persecutori	» 113

Introduzione

Esistono diverse forme di violenza contro le donne: violenza sessuale, maltrattamenti, atti persecutori (chiamati spesso con il termine anglosassone *stalking*), molestie sessuali, sfruttamento della prostituzione, femminicidio; si tratta di reati nei quali l'autore è in 8 casi su 10 persona nota alla vittima (partner o ex partner) (Istat, 2007).

Nel presente libro ci soffermiamo su due tipologie di reato: maltrattamento e atti persecutori, illustrando gli aspetti normativi, criminologici e psico-sociali nonché gli strumenti efficaci messi a punto e attualmente disponibili per una corretta valutazione del rischio di recidiva, per l'identificazione e la misurazione degli indicatori delle diverse fattispecie di reato, per una corretta prognosi e diagnosi criminologica e giuridica e quindi per il contrasto al fenomeno e la sua prevenzione di recidiva. Tali strumenti sono utili per operatori sociali, medico-sanitari, dei centri antiviolenza, per le forze dell'ordine, per la magistratura, per appartenenti alle professioni legali, criminologi, psicologici, e più in generale per studiosi e interessati del settore.

Con questo libro agile e molto concreto speriamo di riuscire a spiegare il problema della violenza domestica, termine con cui si fa riferimento ai maltrattamenti all'interno della coppia e gli atti persecutori che sono reato anche nel nostro Paese dal 2009, illustrando le principali caratteristiche di tali condotte antisociali, degli attori coinvolti e di tutti gli aspetti normativi con particolare enfasi alla recente giurisprudenza in materia. Vorremmo mettere a disposizione degli addetti al settore o degli studiosi che si interessano a queste problematiche quelli che sono strumenti utili per una più efficace trattazione di questi reati sul versante giudiziario ma anche su quello psicologico, forense e sociale. Si tratta di strumenti in alcuni casi importati dall'estero e tradotti, adattati e validati per la realtà italiana, in altri casi si

tratta di strumenti creati *ad hoc* sulla base dell'esperienza empirica e professionale, della letteratura a disposizione per rispondere a esigenze operative di vario genere. Si tratta di strumenti che vengono utilizzati in alcune realtà territoriali grazie al lavoro di formazione e sensibilizzazione operato da quasi un decennio. Il SARA è uno strumento ampiamente utilizzato per la valutazione del rischio di recidiva nei casi di maltrattamento (Baldry, 2008); poi vi sono strumenti messi a punto grazie a progetti italiani o europei che ne hanno permesso l'ideazione e la sperimentazione, come l'ISA per l'auto-valutazione da parte della vittima del proprio livello di rischio, o del THAIS per la valutazione delle condotte persecutorie e la valutazione del rischio basato su parametri sia legati al reo sia alla vittima sia alle circostanze, o EVA strumento per gli operatori delle volanti o della radiomobile che sono chiamati a fare gli interventi per i cosiddetti casi di "liti in famiglia". Poi c'è SILVIA, ideato dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli ancora prima dell'introduzione della norma sugli atti persecutori per l'identificazione del problema o ALBA, un'agenda anti-stalking pensata appositamente per tutte quelle vittime che quotidianamente vivono il dramma dello stalking e che per paura, rimozione o scarse risorse sociali tendono a sottostimare il problema o rimuoverlo. L'agenda è un modo per monitorare quello che accade, lasciarne traccia e facilitare il lavoro degli inquirenti.

È nostra convinzione – dopo anni di lavoro sul campo e di approfondita conoscenza scientifica e giuridica che i maltrattamenti e gli atti persecutori che già nella loro natura sono condotte abituali, reiterate e spesso a rischio di perdurare nel tempo e aumentare di intensità se non addirittura in alcuni casi di avere esiti drammatici – che sia possibile valutare il rischio per prevenire la reiterazione delle condotte, prevedendole e gestendo tale rischio in maniera efficace attuando interventi volti a scongiurare tali recidive o escalation, sempre nel rispetto delle norme, dei diritti di tutte le parti.

Il comportamento umano, anche quello antisociale e violento non può sempre essere preveduto o debellato. La punizione, sia in termini cautelari che di condanna, per questi tipi di reato commessi fra persone che sono o sono state legate da un legame affettivo non è sempre un deterrente effettivo. Occorrerebbe un serio intervento trattamentale. Si tratta di reati che pur essendo previsti come tali dal nostro codice penale e quindi perseguibili penalmente nella nostra cultura, così come nelle culture e nelle società di tutto l'universo, sono spesso sottovalutati sia per quel che riguarda la gravità degli stessi, sia per l'impatto sulla vittima, sia in termini di possibili conseguenze e rischi a essi collegati.

Nella percezione sociale, le violenze da parte di un ex, per esempio il suo comportamento persecutorio, insistente anche se minaccioso o addirittura violento, è interpretato come quello di una persona che non si rassegna, innamorata, gelosa, disperata, passionale; i segnali di allarme (di rischio) vengono spesso sottovalutati o non letti adeguatamente.

La norma e la procedura vanno sempre applicate in maniera rigorosa e il diritto della difesa non può mai essere trascurato; è tuttavia vero che le varie figure professionali del mondo della giustizia e socio-sanitario non sempre hanno una conoscenza scientifica di questi problemi tale da saper intervenire in maniera efficace e tempestiva per la tutela delle persone coinvolte interpretando e applicando al meglio la norma e l'attivazione di interventi che siano coerenti e privi di condizionamenti culturali. Il buon senso spesso non basta e neanche un'interpretazione sbrigativa della norma o una rigida applicazione della stessa, così come anche la presenza di stereotipi o visioni troppo conservatrici, rigide se non addirittura misogine.

Pur essendo garantito dal nostro sistema giuridico che non è possibile valutare l'*indole* di un soggetto presunto autore di un fatto illecito e da ciò desumerne *tendenze* e valutare possibili condotte future, è tuttavia vero che mettere a disposizione di chi opera nel settore strumenti efficaci condivisi, validi e attendibili per una più chiara lettura e identificazione dei fatti accaduti, sotto forma di linee guida, *screening list*, strumenti che accompagnano, non sostituiscono ne' aggravano il normale lavoro di chi opera in questi settori, nell'area dell'intervento civile o penale, ma consentono una migliore e più sistematica lettura dei fatti per prendere decisioni più consistenti e oggettive.

Abbiamo ideato e scritto questo manuale cercando di renderlo il più possibile fruibile a chi tutti i giorni ha a che fare con questi fatti. I maltrattamenti sono un reato antico, presente nel nostro codice penale da più di mezzo secolo; il reato di "atti persecutori" è un reato nuovo, introdotto nel nostro codice penale solo da un paio di anni ma con origini nella condotta umana secolari. Molti maltrattanti, quando la relazione si interrompe, cominciano a perseguire l'ex; in alcuni casi già durante la relazione vi erano i primi sintomi di condotte persecutorie caratterizzate da controllo, inseguimento, spiare la vittima, mascherando questi comportamenti con la gelosia, il "troppo amore", le proprie insicurezze, la paura dell'abbandono. Paure ataviche e moderne che spesso rivelano una sola matrice comune: la prevaricazione su chi non si accetta o percepisce il partner o la partner come altro da sé, ma solo come un oggetto di proprietà che deve sottostare a norme e ruoli sociali prestabiliti e imposti da tali soggetti, che solo in rari casi sono affetti da vere e proprie patologie.

Allora come oggi. Decenni di cambiamenti sociali, politici e normativi non sembrano aver scalfito quell'atteggiamento misogino che purtroppo permane in alcuni uomini che si rendono responsabili di questi reati gravissimi sia per gli effetti e i danni che comportano in chi li subisce ma anche perché non rendono certo gli autori di queste condotte uomini migliori o più rispettabili. Non per lo meno per chi crede nel rispetto della differenza, nella tutela dei diritti e dell'integrità psicofisica di ogni essere umano, uomo o donna che sia. La risposta non è solo giuridica o giudiziaria, psicologica o psichiatrica, ma è ancora una volta, nella maggior parte dei casi sociale, culturale ed etica. Di tutti, degli uomini e delle donne.

1. Maltrattamenti e violenza domestica

La nozione di violenza domestica richiama un concetto tecnicamente estraneo al diritto penale poiché non rapportato ad alcuna fattispecie di reato definita. Si tratta di una situazione, quella della sofferenza maturata all'interno del rapporto di coppia, che normalmente interessa la sfera di repressione criminale in relazione alla tipologia della condotta realizzata dall'agente violento. In relazione quindi alla tipologia e all'intensità dell'aggressione nonché al profilo del diritto della vittima leso, diverse saranno le norme che potranno tecnicamente definire quella che, sociologicamente e in funzione della descrizione relazionale e ambientale esistente fra soggetto attivo e parte lesa, viene chiamata violenza domestica. Nell'esperienza giudiziaria si possono contestare reati del codice penale che vanno dalle lesioni personali nella differente scala di gravità dell'evento cagionato (artt. 582, 583), alla violenza sessuale (art. 609-bis), fino all'ipotesi di tentato omicidio (artt. 56-575). La norma base di riferimento, applicata a quelle situazioni di violenza domestica caratterizzate da una quotidianità scandita da una sofferenza costruita e imposta alla vittima, è quella prevista dall'art. 572 c.p. che consente, grazie alla costruzione del reato a forma libera, di adeguare l'interpretazione alle nuove manifestazioni di violenza. Così la giurisprudenza, recependo una crescente cultura sociale di un sempre maggiore rispetto della persona in tutte le sue forme di autodeterminazione, ha progressivamente ritenuto applicabile il reato a condotte diversamente qualificabili come violente non solo nella forma della fisicità ma anche in quella del profilo morale. Una volta veniva considerato agente maltrattante soltanto chi picchiava. Oggi anche chi costruisce un regime di sopraffazione psicologica. Significative di questa progressiva evoluzione interpretativa dei giudici, sono le decisioni (Cass. pen. Sez. 6 del 28/2/1995 e Sez. 5 dell'1/8/1996) per le quali "richiedere abitualmente il compimento di atti sessuali contro natura alla

convivente in rapporto di coppia, di cui si conosca l'indisponibilità (...) integra gli estremi del reato di maltrattamento perché la ripetizione insistente delle richieste (...) cagiona a costei sofferenze per il disprezzo che l'uomo mostra delle sue condizioni”.

1. Il reato di maltrattamenti in famiglia

Il delitto di “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli” è previsto dall'art. 572 del codice penale – norma inserita nel titolo XI del codice comprendente i delitti contro la famiglia e quindi nel capo IV in tema di delitti contro l'assistenza familiare – e prevede la condotta di chi “maltratta una persona della famiglia (...) o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata” con una sanzione che, nell'ipotesi base del primo comma, contempla la reclusione da uno a cinque anni¹.

L'inserimento della fattispecie nel titolo riservato ai delitti contro la famiglia risente della filosofia giudiziaria del periodo laddove il nucleo familiare rappresentava un bene di tutela immediata attraverso la quale si otteneva, indirettamente, la protezione del fatto aggressivo nei confronti della persona appartenente al nucleo.

Ma il **bene giuridico protetto** non è costituito solo dall'interesse pubblico alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche, e soprattutto, dalla difesa dell'incolumità fisica e morale delle persone indicate dall'art. 572 c.p. interessate al rispetto della loro personalità in tutti i possibili sviluppi sul piano del singolo diritto e dei rapporti relazionali. Si può quindi sostenere che oggi la norma penale può considerarsi come plurioffensiva, provocando la condotta delittuosa la lesione di più beni giuridici tutelati dall'ordinamento che certamente possono essere individuati nella famiglia, intesa come unità affettiva e di inserimento di primo riferimento della persona, e nella persona stessa.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. pen. Sez. 6 del 27/6/2008) nella **nozione** di maltrattamenti rientrano i fatti lesivi dell'integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto aggredito che rendono abitualmente dolorose le relazioni interpersonali e che si manifestano mediante sofferenze morali che determinano uno stato di avvilito o con atti o parole – non necessariamente costituenti reato quali per esempio condotte di umiliazione o di svilimento della personalità – che offendono il de-

¹ Per un'analisi della fattispecie applicata soprattutto ai maltrattamenti in danno di minori vedi Crema, Roia (2004).

coro e la dignità della persona, ovvero con violenze capaci di produrre sensazioni dolorose ancorché tali da non lasciare traccia.

Non è peraltro necessario, per la sussistenza del reato, un comportamento vessatorio continuo e ininterrotto perché la fattispecie è caratterizzata da un'unità significativa costituita da una condotta abituale che si manifesta con più atti, delittuosi o no, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati anche in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitudine e legati nel loro svolgimento da un'intenzione criminosa unitaria di ledere l'integrità fisica o morale del soggetto passivo. Così, a integrare l'abitudine della condotta, non è richiesto che la stessa venga posta in essere in un tempo prolungato, essendo sufficiente la ripetizione degli atti vessatori caratterizzati e unificati da una progettualità uniforme di intenti, potendo sussistere anche periodi di normalità nei rapporti intra-familiari (cfr. Cass. pen. Sez. 5 del 28/2/1992; Cass. pen. sez. 6 del 18/9/1996).

Il reato si presenta caratterizzato da una condotta a forma libera: per la sua consumazione non sono previste particolari attività, potendosi realizzare la fattispecie criminosa con qualsiasi atteggiamento, commissivo o omissivo (Cass. pen. Sez. 6 del 16/5/1996) tendente a infliggere sofferenze.

Per la configurabilità dei maltrattamenti non è richiesta una totale soggezione della vittima all'autore, laddove molti pensano impropriamente a un regime di riduzione in schiavitù della donna con una sorta di assimilazione della persona a una *res*, in quanto la norma, nel reprimere l'abituale attentato alla dignità e al decoro della persona, tutela la normale tollerabilità della relazione (cfr. Cass. pen. Sez. 6 del 4 marzo 1996).

L'agente maltrattante è un soggetto che crea e utilizza una situazione di abuso di posizione dominante all'interno di un nucleo plurirelazionale. Così, in molte vicende giudiziarie, si è posto il problema se l'esistenza di una **situazione intra-familiare reciprocamente conflittuale**, qualificata da una capacità di resistenza e di reazione – ma soprattutto di azione autonoma – del presunto soggetto passivo del reato, potesse incidere sulla sussistenza del delitto. Le risposte della giurisprudenza sono diversificate e rimandano a un'analisi quasi anamnestica della situazione di fatto. Così per Cass. pen. Sez. 6 del 27/5/2008:

Il reato di maltrattamenti ben può evidenziarsi anche in un contesto familiare caratterizzato da forti tensioni ascrivibili a entrambi i protagonisti della vicenda, tra i quali viene e crearsi un clima di reciproca insofferenza e intollerabilità, considerato che anche una tale situazione deve essere comunque gestita con equilibrio, nel rispetto delle regole di civile convivenza e della dignità fisica e morale delle persona e non legittime reazioni che insistono su condotte abitualmente proiettate all'aggressione, alla mortificazione e all'umiliazione della controparte. La provocazione del soggetto passivo è in astratto compatibile con il reato di maltrattamenti e non è causa di esclusione dello stesso.

Per Cass. pen. Sez. 6 del 20/1/2009, in questa fattispecie (art. 572 c.p.) si richiede che vi sia un soggetto che abitualmente infligge sofferenze fisiche o morali a un altro, il quale, specularmente, ne resta succube. Se le violenze, offese, umiliazioni sono reciproche, pur se di diverso peso e gravità, non può dirsi che vi sia un soggetto che maltratta e uno che è maltrattato.

Per la sussistenza dell'**elemento soggettivo del reato** non è necessario che l'agente abbia perseguito particolari finalità né lo specifico proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, essendo invece sufficiente il dolo generico cioè la coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo e abituale. Non è quindi richiesto un comportamento vessatorio ininterrotto bensì un semplice dolo unitario qualificato da un'intenzionalità programmatica delle diverse azioni o omissioni costituenti le tessere della condotta maltrattante. Occorre un'inclinazione della volontà verso una condotta oppressiva e prevaricatrice che, nella reiterazione della condotta aggressiva, si va via via realizzando e confermando, tanto che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in un'attività illecita posta in essere in altre occasioni temporalmente differite. Non occorre tuttavia che fin dall'inizio debba essere presente una rappresentazione della serie degli episodi che verranno realizzati bastando la coscienza e volontà di commettere una serie di fatti lesivi dell'integrità fisica e della libertà o del decoro della persona offesa secondo uno schema di abitudine comportamentale.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre ritenuto di fissare alcuni punti in tema di nozione di famiglia con estensione anche ai **rapporti di fatto** (cfr. Cass. pen. Sez. 3 del 3/10/1997); di possibilità di applicazione della fattispecie anche in caso di **separazione fra coniugi** e di conseguente cessazione della convivenza, restando integri anche in tali casi i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale o dal rapporto di filiazione (cfr. Cass. pen. Sez. 6 del 1/2/2000); di inapplicabilità – per i c.d. **reati culturali**, qualificati cioè dalla vigenza di una serie di norme interagenti tra sistemi giuridici diversi – dei profili di soglia della concezione della famiglia tipica del gruppo sociale di appartenenza (per esempio aderente alla religione islamica) di regole culturali e sociali che si pongano in assoluto contrasto con le norme cardine che informano e stanno a base dell'ordinamento giuridico italiano e della regolamentazione concreta dei rapporti interpersonali (cfr. Cass. pen. Sez. 6 del 26/11/2008 in fattispecie dove il ricorrente lamentava che il giudice della condanna avesse applicato schemi valutativi tipici della cultura occidentale, senza pesare, nella condotta del reo cittadino maroc-

chino, la diversità culturale e religiosa che ha improntato e informato, finalisticamente, le azioni da lui compiute e ritenute illecite: maltrattamenti, sequestro di persona, violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza familiare; cfr. anche Cass. pen. Sez. 6 del 26/3/2009).

Il delitto di maltrattamenti in famiglia è procedibile d'ufficio e determina l'assorbimento di quelle fattispecie che, considerate autonomamente, costituirebbero ipotesi autonome di reato quali minacce, ingiurie, percosse. Si discute se anche il delitto di lesione personale ex art. 582 c.p. debba ritenersi assorbito nel reato principale. La giurisprudenza prevalente tende a escludere tale possibilità.

La caratteristica di reato abituale della norma ex art. 572 c.p. comporta delle **conseguenze di natura processuale**: la necessità di procedere a contestazione integrativa per fatti nuovi risultanti in dibattimento; la determinazione della competenza per territorio che si radica nel luogo della consumazione dell'ultimo fatto rilevante per il programma criminoso maltrattante; la legittimità dell'arresto in flagranza del reato tutte le volte in cui il fatto risulti alla polizia giudiziaria non isolato, ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti.

L'art. 381 c.p.p. consente invero alla polizia giudiziaria di procedere, facoltativamente, all'**arresto in flagranza** del soggetto che si sia reso responsabile del reato di maltrattamenti. L'art. 382 dello stesso codice definisce, anche sotto il profilo temporale, lo stato di flagranza o di quasi flagranza come la situazione che evidenzia la recente avvenuta consumazione del reato da parte di un soggetto bene identificato. La difficoltà nell'applicazione dell'istituto da parte degli operatori di polizia va evidenziata nella caratteristica di reato abituale della fattispecie di maltrattamenti in famiglia che necessita della raccolta di un materiale probatorio che evidenzia la non eccezionalità dell'atto violento – in relazione al quale si è verificato l'intervento della polizia – bensì la sua collocazione terminale rispetto a una precedente condotta violenta posta in essere da parte del responsabile.

E allora, in caso di pronto intervento da parte delle forze di polizia, la possibilità di procedere all'arresto in flagranza di reato sarà necessariamente condizionata dalla capacità di ricostruire probatoriamente la storia violenta sofferta dalla vittima attraverso:

- 1) l'immediata disponibilità di eventuali precedenti denunce presentate dalla parte lesa e/o di altri atti giudiziari come annotazioni di servizio per passati interventi presso lo stesso nucleo familiare, certificazioni mediche, atti di procedimenti penali pendenti per reati minori;
- 2) la contestuale acquisizione – possibilmente in condizioni di protezione – del racconto della vittima che definisca e qualifichi l'abitualità della

condotta violenta osservata direttamente dagli operatori nell'occasione terminale del pronto intervento.

L'esperienza giudiziaria evidenzia uno scarso ricorso all'istituto dell'arresto in flagranza di reato proprio per la difficoltà di creare una preventiva raccolta di dati della persona a rischio e di raccogliere una denuncia articolata in una situazione per la vittima emotivamente difficile perché aggravata dall'attualità del gesto violento. Appare tuttavia opportuno creare le condizioni, di formazione e organizzative, necessarie per rendere effettiva la prima possibilità di intervento e di tutela della parte lesa che l'ordinamento consente di attuare².

2. Maltrattamenti e violenza domestica. Aspetti criminologici e psico-sociali

Quando si parla di maltrattamenti contro le donne si fa riferimento alla cosiddetta “violenza domestica”, o violenza fra partner (*Intimate partner violence* – IPV), cioè quell'insieme di violenze fisiche, psicologiche, economiche o sessuali, che coesistono o si susseguono in una spirale (Baldry, 2008).

La *violenza psicologica* comprende atteggiamenti intimidatori, minacciosi, vessatori e denigratori da parte del partner, nonché tattiche di isolamento da amicizie, parenti, luoghi, abitudini. In certi casi il maltrattamento psicologico è così pesante che si ha un vero e proprio “lavaggio del cervello” (dovuto a: isolamento, imprevedibilità dell'aggressione, accuse, umiliazioni, minacce, falsi pentimenti) e la sensazione, come descritto da numerose donne vittime di questi tipi di soprusi, è di “camminare sopra i gusci delle uova”, di non sapere cosa sta per accadere. Nei casi più gravi, il violento può scatenare un processo reale di distruzione morale che può portare le donne a perdere completamente la stima di sé, presentando un grave danno psicologico fino alla depressione.

La *violenza fisica* è l'uso di qualsiasi atto volto a far male o a spaventare la vittima e nella maggior parte dei casi procura lesioni, e in generale danno fisico provocato non accidentalmente e con mezzi differenti, quindi: schiaffi, calci, pugni, morsi, storcere un braccio, colpi alla testa, violenti scossoni, bruciature, strangolamento, soffocamento. L'aggressione fisica

² Il metodo EVA presentato più avanti fornisce una risposta concreta per ovviare a questo problema.

non è solo l'azione violenta ma anche ogni contatto o avvicinamento fisico agito per spaventare e intimorire la vittima.

La violenza *economica* riflette una serie di atteggiamenti volti essenzialmente a impedire che la partner sia economicamente indipendente, per poterla controllare, tra cui: impedire la ricerca di un lavoro, la privazione o il controllo dello stipendio, il controllo della gestione della vita quotidiana e il mancato assolvimento degli impegni economici assunti con il matrimonio o la convivenza, la determinazione a privare la partner della benché minima disponibilità economica, non avere accesso a un conto bancario, a una carta di credito o a un bancomat. Anche nei casi in cui la donna ha un introito economico (da lavoro, pensione o rendita), il partner violento prende in gestione il denaro, o lo spende (bevendo, giocando d'azzardo). Nel caso in cui la partner è straniera, l'uomo impedisce la messa in regola dei documenti di soggiorno e la ricerca di un lavoro rendendola vulnerabile socialmente soprattutto in vista dell'affidamento dei figli.

La violenza *sessuale* include le molestie sessuali e ogni forma di aggressione sessuale agita con costrizione e minaccia, sia con penetrazione sia con altre forme di contatto, costrizione ad avere rapporti sessuali con terzi, a visionare materiale pornografico, a prostituirsi, costrizione ad agire o subire comportamenti sessuali non desiderati, perversi.

I maltrattamenti per essere configurati come tali non richiedono la compresenza di tutti questi comportamenti ma un susseguirsi della "spirale della violenza" a cui ogni donna che subisce maltrattamenti viene sottoposta; questo modello è stato ripreso dal modello Duluth, Minnesota della "Power and control wheel" (Pence, Paymar, 1993), e che qui di seguito verrà sinteticamente descritto (Baldry, 2003a).

In genere, la violenza domestica non si caratterizza sin dall'inizio del rapporto con maltrattamenti di tipo fisico ma di tipo psicologico meno evidenti, più subdoli. L'uomo che le perpetra esercita un controllo che annienta gradualmente la sua "preda" rendendola incapace di reagire; l'aggressore, attraverso il suo modo di fare perverso, infierisce sulla vittima indebolendola subdolamente attraverso un condizionamento continuo, un dominio intellettuale o morale. "La vittima viene immobilizzata come in una tela di ragno, tenuta a disposizione, psicologicamente incatenata, anestetizzata". Secondo la Hirigoyen (2000, pp. 99-100) tale "condizionamento implica un'innegabile componente distruttiva. La vittima vede ridursi a poco a poco, per erosione, la sua resistenza e le sue capacità di opposizione". La donna "non è più capace di avere un pensiero autonomo, deve pensare come il suo aggressore", "subisce senza acconsentire". Chi esercita queste violenze, senza ammetterle come tali, a volte giustifica tali condotte come

manifestazione di eccessiva gelosia, come espressione di affetto esasperato, ma in realtà costituiscono modalità di controllo. Tali violenze spesso iniziano sotto forma di *intimidazioni* che avvengono attraverso la coercizione, il controllo economico, le minacce, il terrore di subire le aggressioni fisiche e il ricatto. L'*isolamento* poi è determinato dal continuo tentativo da parte dell'uomo di limitare alla donna i contatti con i propri familiari, con le amicizie, o la possibilità di coltivare hobby o altri interessi. L'isolamento può passare anche attraverso l'impedimento alla donna di lavorare al fine di escluderla dal contesto sociale (lavorativo) e giungere a farle perdere punti di riferimento e di confronto sociale e familiari. Un'ulteriore caratteristica di colui che usa la violenza è la tendenza a *svalorizzare* ogni attività e capacità della donna; l'obiettivo ultimo è privare la donna della propria autostima, renderla insicura e maggiormente controllabile, anche attraverso la distruzione di oggetti o altri beni della donna; atti intimidatori non sono solo rivolti direttamente alla donna, ma possono essere agiti indirettamente verso animali o persone a lei care. La *segregazione* è una forma di ulteriore isolamento messa in atto per negare l'autodeterminazione della donna.

Quando una donna comincia a ribellarsi e cerca di uscire dalla violenza, l'abusante la *aggrede fisicamente*, per ristabilire lo *status quo*, per incuterle terrore e impedirle di reagire o di andarsene. Il comportamento violento può essere rivolto dapprima a oggetti o agli animali e poi direttamente alla partner, in un crescendo di gravità. Spesso le donne vengono costrette a *subire rapporti sessuali contro la loro volontà* perché minacciate con ritorsioni o pestaggi, o perché sentono l'obbligo di assolvere a un dovere "coniugale" sulla base della percezione del ruolo stereotipato che ricoprono (Bergen, 1996). Tali meccanismi della violenza sono alternati con *false riappacificazioni*, cioè falsi pentimenti, caratterizzati da promesse o regali. Questa fase di "luna di miele" è *falsa*, strumentale perché temporanea e destinata a sfociare in una nuova violenza. La confusione che si genera spinge la donna a credere o voler credere e sperare che il compagno sia finalmente *cambiato*; in realtà si tratta solo di un ulteriore meccanismo strategico messo in atto dall'uomo che continua ad attuare un controllo sulla sua compagna (Baldry, 2008).

Un'ulteriore fase che caratterizza la spirale della violenza è il *ricatto sui figli*: infatti il partner spesso minaccia la propria compagna di toglierle i figli se dovesse lasciarlo (Sipe, Hall, 1996). Per sostenere questa affermazione e usarla come reale minaccia, il partner fa affidamento sulla non conoscenza dei propri diritti da parte della donna e sulla mancanza di confronto con altre persone che potrebbero rassicurarla in merito ai figli e al loro affidamento. Spesso il pericolo che possano essere allontanati i figli anche dalla madre è maggiore tanto più la vittima permane in una situazio-

ne di maltrattamento perché così facendo aumenta l'abuso psicologico cui sono esposti i figli. L'obiettivo di chi mette in atto la spirale di controllo e violenza è la conservazione del potere e l'esercizio del controllo sulla donna per relegarla a uno stato di subalternità e per vedersi garantito uno *status quo* (Yllö, Bograd, 1988).

Per quanto riguarda gli autori di tali condotte, gli studi a disposizione e la letteratura scientifica, nonché l'esperienza empirica, hanno evidenziato che non tutti i maltrattanti sono uguali. Le tre tipologie proposte anche da Dixon e Browne (2003) sono:

- “violento solo in famiglia”, cui apparterebbe, secondo gli autori, circa il 50% dei maltrattanti;
- il “generalmente violento/antisociale”, cui apparterebbe circa il 25% dei maltrattanti;
- il tipo “borderline/disforico”, cui apparterebbe il restante 25% dei casi.

Tale suddivisione è stata evidenziata anche da Saunders (1996) che ha rilevato che chi è “violento solo in famiglia” ha problemi nel gestire le relazioni intime interpersonali, l'antisociale scarseggia in competenze empatiche, non riesce cioè a condividere le emozioni dell'altra persona e all'ultima categoria (il “borderline”), infine, appartiene chi è emotivamente sfuggente e dipendente. Nello studio longitudinale condotto da Holtzworth-Munroe *et al.* (2003) le tipologie si sono mantenute stabili nel tempo; nel caso della categoria “violento solo in famiglia”, la violenza è legata a tratti di personalità ma anche a fattori contestuali inerenti l'assetto diadico (per esempio conflitti familiari) e a fattori di stress (perdita del lavoro, problemi al lavoro) nonché a credenze culturali ed è quindi anch'essa stabile nel tempo. La violenza può anche cessare, anche se accade raramente, e ciò avviene se si sono modificati dei fattori nella relazione, per esempio la donna ha lasciato il partner e il partner ha seguito con successo una terapia.

Riprendendo il modello proposto da Dixon e Browne (2003) basato sulla rassegna di 12 ricerche empiriche e su alcuni casi clinici nell'arco degli anni 1994-2001, tutt'ora utilizzabile, conferma le tre tipologie.

Anche se una rigida classificazione può risultare fuorviante al fine di comprendere la complessità del fenomeno, e sicuramente vi saranno casi di maltrattamento che non rientrano in nessuna di queste tipologie, essa può risultare utile per una prima identificazione dei casi con cui si ha a che fare, e per un'adeguata valutazione del rischio di recidiva e messa in atto di strategie di gestione del caso e, ove possibile, di invio a programmi terapeutici e di intervento giudiziario adeguati.